

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Stralcio ordini del giorno accolti in Aula della Camera (27.05.2020)

La Camera,

premessi che:

la pandemia avrà un grave impatto sul capitale economico con una drastica riduzione della capacità produttiva e crollo degli investimenti nonché sul capitale umano con un vertiginoso incremento della disoccupazione e della sottoccupazione;

nel mese di marzo l'ASviS ha condotto una prima valutazione qualitativa della crisi sulla base dell'andamento prevedibile degli oltre 100 indicatori elementari utilizzati, con riferimento all'Italia, per elaborare gli indici compositi per i 17 **Obiettivi di sviluppo sostenibile** concentrandosi sugli effetti a breve termine della crisi cioè nel corso del 2020;

la suddetta analisi ha utilizzato come parametro di riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*) dell'Agenda ONU 2030 determinando – a causa della crisi in atto – un impatto largamente negativo per i Goal 1 (povertà), 3 (salute), 4 (istruzione), 8 (condizione economica e occupazionale), 9 (innovazione) e 10 (disuguaglianze);

l'Agenda 2030 si occupa, per sua stessa impostazione, di un ampio spettro di profili legati alla sostenibilità ovvero le dimensioni sociali, economiche, ambientali e istituzionali;

l'analisi Asvis «Politiche per fronteggiare la crisi da COVID-19 e realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» pubblicata il 5 maggio 2020, evidenzia che la crisi economica non faccia bene allo sviluppo sostenibile, rischiando di pregiudicare i passi avanti sin qui fatti in sede nazionale ed internazionale;

un sondaggio condotto dall'Ipsos e realizzato in 14 Paesi tra il 16 e il 19 aprile su un campione di circa 28 mila persone rivela che il 65 per cento degli intervistati ritiene che ci sia bisogno di una ripresa economica centrata sulle tematiche *green* per uscire dalla crisi provocata dagli effetti del COVID-19, impegna il Governo

a disegnare delle politiche pubbliche orientate a **rispondere alla crisi tenendo presente – in maniera sinergica e complementare – tutte le dimensioni della sostenibilità anche attraverso l'erogazione di contributi, bonus e incentivi che vadano a promuovere, laddove assenti, o a premiare, qualora vi sia una prassi consolidata all'interno dell'organizzazione, tutte quelle realtà aziendali che andranno ad attuare una strategia di crescita sostenibile e responsabilità sociale.**

9/2461-AR/24. Mantovani, Caretta, Ciaburro, Mollicone. **ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene misure relative agli adempimenti fiscali per le imprese; attualmente le compensazioni dei debiti che le Amministrazioni Pubbliche hanno verso le imprese avviene solo in base alle somme dovute agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario;

l'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29/07/1973 n. 602 dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; generalmente si verifica che i funzionari addetti alla riscossione non provvedano alla compensazione a causa di una interpretazione che prevede che la data presunta di pagamento debba essere successiva alla data d'iscrizione a ruolo del debito;

tale interpretazione genera numerosi contenziosi che vedono spesso lo Stato soccombente, con un aggravio di spese che pesano sul suo bilancio;

una limitata modifica dell'articolo 28-*quinquies*, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 29/07/1973 n. 602 permetterebbe inoltre alle imprese che svolgono servizi di somministrazione, forniture ed appalti nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di compensare tutti i tributi (imposte, tasse e contributi) che derivano sia dalle liquidazioni periodiche che da quelle annuali;

in questo modo le imprese disporrebbero più facilmente di quella liquidità che finirebbe indirettamente anche ai subfornitori/subappaltatori e, di contro, lo Stato, abbassando di volta in volta l'esposizione di credito, ridurrebbe i tempi di esposizione, generando risparmi e riducendo le esposizioni debitorie di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nel primo provvedimento utile, **modifiche normative che favoriscano un più efficiente meccanismo di compensazione tra i crediti maturati dalle aziende nei confronti delle amministrazioni pubbliche e le somme dovute dalle stesse a seguito di iscrizione a ruolo.**

9/2461-AR/28. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Rachele Silvestri, De Toma. **ACCOLTO**

La Camera,

premesso che:

è stato approvato dalle Commissioni riunite VI e X l'emendamento 30.038, nuova formulazione, che, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (si presume da COVID-19), **sottopone ex lege al regime giuridico dei rifiuti urbani, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private in cui vengono prodotti;**

il processo di sterilizzazione deve essere effettuato secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, citato nella norma, gli impianti di sterilizzazione situati presso le strutture sanitarie non devono ottenere le apposite autorizzazioni da parte della regione competente; l'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione è verificata con appositi controlli del responsabile sanitario;

l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, già prevede la possibilità per i rifiuti sterilizzati di essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, con apposita autorizzazione del Presidente della regione, che resta valida fino alla realizzazione nella regione di produzione del rifiuto di impianti di produzione di CDR, o impianti di termo valorizzazione in numero adeguato al fabbisogno regionale;

pertanto, la novità introdotta dall'emendamento come riformulato, in seguito all'eliminazione del fondo incentivante previsto dal testo dell'emendamento originario, è quella di superare l'autorizzazione della Regione e stabilire per legge che i rifiuti sterilizzati all'interno delle strutture sanitarie sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, limitatamente fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria;

la tecnologia utilizzata ai fini della sterilizzazione presso la struttura sanitaria, si conosce da varie presentazioni via *internet* effettuate dalla società Newster System Srl, dalle quali si apprende, inoltre, che le relative macchine hanno un costo dai 50.000 a 180.000 euro; un simile investimento da parte di una struttura ospedaliera non potrebbe pertanto essere indirizzato ad un periodo temporale di soli 2 o tre mesi ma dovrebbe essere ammortizzato in più anni,

impegna il Governo

a **monitorare il rispetto dei principi di concorrenza tra le imprese ai fini dello smaltimento dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, nonché gli opportuni controlli sull'efficacia dei metodi utilizzati ai fini della sterilizzazione.**

9/2461-AR/119. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Valbusa, Lucchini, Guidesi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava, Patassini, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra. **ACCOLTO**

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

da un *report* del mese di maggio di Confindustria («Congiuntura flash») emerge una pesante revisione al ribasso della situazione economica del Paese. I fattori che hanno accentuato la già profonda caduta del PIL attesa nel 2020 (-9,6 per cento, dal -6,0 per cento previsto dal CSC il 31 marzo) sono, da un lato, il prolungamento per decreto dal 13 aprile al 4 maggio, con poche eccezioni, della chiusura parziale dell'attività economica in Italia, dall'altro, il forte calo della domanda domestica ed estera che frena anche l'attività delle imprese autorizzate a riaprire;

l'incertezza sui tempi dell'effettiva fine dell'emergenza sanitaria, gli *stock* di invenduto e l'assenza di liquidità dovuta al crollo dei fatturati rappresentano per molte imprese ostacoli che inibiscono, nel breve-medio periodo, le decisioni di investimento e talvolta la scelta stessa di riavviare l'attività; a ciò si aggiunga che molte imprese nei prossimi mesi dovranno far fronte alle scadenze fiscali, ad oggi solo prorogate, e ai costi di una riapertura che si preannuncia tutta in salita senza alcuna garanzia sulla reale ripresa della domanda del mercato;

come evidenziato anche dalla Banca d'Italia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo che garantiscano una immediata liquidità per affrontare la ripartenza;

a tale scopo una misura che diverse categorie di imprenditori hanno fortemente richiesto è la **sospensione**, perlomeno fino al 30 settembre 2020, **dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere per le utenze elettriche, del gas e idriche** a servizio delle sedi produttive dislocate sul territorio nazionale. Tale intervento consentirebbe agli imprenditori di investire, nell'immediata riapertura delle attività, le somme dovute e corrisponderle solo dopo in un'unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione o in forma rateizzata con le modalità e i tempi concordati con l'ente gestore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di **individuare con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, idonei provvedimenti che consentano la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale, in favore delle imprese che attestano l'avvenuta ripresa dell'attività produttiva.**

9/2461-AR/175. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra. **ACCOLTO**

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, secondo quanto introdotto in sede referente;

possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché –

secondo quanto introdotto in sede referente- alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Le garanzie SACE previste dall'articolo si applicano, in quanto compatibili, alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuati dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari;

sempre secondo quanto introdotto in sede referente, è stata introdotta la previsione per cui dalle garanzie SACE sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali;

sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE. In particolare, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi, anziché 24 mesi come previsto dal testo originario, prima della modifica in sede referente. Sono dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese. A tali imprese, nonché ad ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo – incluse quelle soggette a direzione e coordinamento, come precisato in sede referente – è richiesto, tra l'altro, di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta. Tale previsione è stata inserita in sede referente. Si deve inoltre trattare di imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa UE, e che alla data del 29 febbraio 2020 non dovevano avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, come rilevabili dal soggetto finanziatore, come precisato in sede referente;

ai fini della definizione di imprese in difficoltà, in sede referente è stata inserita la previsione per cui, nel rapporto debito/patrimonio netto rilevante ai fini della predetta di impresa in difficoltà, devono essere inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

il finanziamento coperto dalla garanzia deve poi essere destinato a sostenere determinati costi: del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e che – come specificato in sede referente – e le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare, nonché costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;

inoltre, sempre secondo quanto inserito in sede referente, il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19. Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato. Il rilascio delle garanzie è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'Istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata. Si prevede inoltre che, nel rispetto del limite complessivo massimo, possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica.

nel corso dell'esame in sede referente, sono stati introdotti cinque nuovi commi, da 14-*bis* a 14-*sexies*. Tali commi, al fine di assicurare liquidità alle imprese indicate al comma 1 – autorizzano SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in conformità con la normativa dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal provvedimento in esame, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente;

durante la discussione in sede referente, il firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato un **emendamento classificato con il numero 1.249 poi ritirato finalizzato a consentire alle imprese che**

svolgono servizi di gestione rifiuti – che ricordiamo essere attività essenziale e non interrompibile – e che hanno crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di poter avere liquidità nell'Immediato attraverso il subentro nei crediti di SACE S.p.a.;

sotto tale profilo si osserva che la liquidazione dei crediti trasferiti potrebbe far sì che le imprese interessate evitino di accedere all'istituto di indebitamento previsto dalla sottoscrizione di un piano di finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 08 aprile 2020 n. 23, consentendo così a tali aziende sia di pagare gli stipendi ai propri dipendenti, sia di far fronte a eventuali debiti nei confronti di subfornitori, impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione la questione esposta in premessa con riferimento alla ratio normativa del citato emendamento 1.249 al fine di valutare di **adottare sin dal prossimo provvedimento utile ogni iniziativa normativa tesa a consentire alle imprese che svolgono servizi di gestione rifiuti e che hanno crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di subfornitori.**

9/2461-AR/209. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Cattaneo. **ACCOLTO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

in particolare, sono previste misure per il sostegno alla liquidità delle imprese. Al riguardo, si dispone che SACE S.p.A. conceda garanzie in favore di banche e soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per erogare finanziamenti alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

si ritiene necessario prevedere ulteriori misure per salvaguardare le imprese da una grave crisi di liquidità;

costituisce ancora un problema il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti delle imprese. Difatti, tale annosa questione è stata oggetto di condanna anche da parte dei giudici della Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 28 gennaio 2020, secondo i quali l'Italia non ha rispettato la direttiva 2011/7/Ue, che impone agli enti pubblici, nelle loro transazioni commerciali con imprese private, di adempiere ai pagamenti entro 30 giorni, salvo si tratti di enti del servizio sanitario nazionale, per i quali sono previsti 60 giorni;

tanto premesso, si ritiene necessario adottare iniziative che prevedano che i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, quali quelli risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dalle stesse per la restituzione dei prestiti,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di idonee iniziative affinché le **imprese creditrici con la pubblica amministrazione possano utilizzare i loro crediti, qualora certificati, per la restituzione dei prestiti finanziari a banche e a soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.**

9/2461-AR/228. Rizzetto, Caretta, Ciaburro, Mollicone, Pettarin. **ACCOLTO**